

## REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

### ALLEGATO D REGOLAMENTO PER I CRITERI RICONOSCIMENTO CREDITI UNIVERSITARI A.A. 2017-2018 (art. 8)

#### 1. Condizioni di diritto

- a) Il riconoscimento dei crediti universitari è un diritto di cui ci si avvale solo facendone domanda. Tale richiesta può essere presentata *esclusivamente* nel primo anno di iscrizione purché in regola con il pagamento della tassa di immatricolazione.
- b) La domanda per il riconoscimento va presentata entro e non oltre il 31 dicembre con le modalità indicate *sul sito del Corso di Laurea* (<http://sfp.uniroma3.it>).

#### 2. Titoli validi

- a) Ai fini del riconoscimento degli esami e dei laboratori *sono validi* i diplomi di laurea, i diplomi di laurea magistrale, i diplomi di laurea di vecchio ordinamento, i corsi singoli universitari e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002.
- b) I titoli Universitari *post lauream* possono essere riconosciuti solo per insegnamenti che riportano Voto e CFU; in caso contrario sono riconosciuti esclusivamente tra le attività a scelta dello studente.
- c) Le attività sostenute nell'ambito di ASTRE sono riconosciute come attività a scelta dello studente, per un massimo di 8 CFU e la domanda di riconoscimento può essere presentata al IV o al V anno di corso.
- d) *Sono esclusi* dal riconoscimento i corsi abilitanti, i titoli non rilasciati da struttura universitaria o ente equiparato.

#### 3. Criteri di riconoscimento

##### a) Esami

Per il riconoscimento degli esami della carriera pregressa si applicano i seguenti criteri:

- corrispondenza dei settori scientifici disciplinari e denominazione degli insegnamenti coerente con la tabella 1, D.M. 249/2010;
- nel caso di percorsi universitari di vecchi ordinamenti che non prevedevano l'assegnazione di CFU per i singoli insegnamenti, gli esami semestrali corrispondono a 4 CFU, quelli annuali corrispondono a 8 CFU;
- gli insegnamenti relativi alle attività formative caratterizzanti "Area 1: i saperi della scuola" non possono essere riconosciuti per intero. Lo studente è comunque tenuto a sostenere 2 CFU residui, che corrispondono ad approfondimenti relativi alla didattica della disciplina;
- gli esami pregressi convalidati si computano ai fini della media, tranne quelli utilizzati per gli 8 CFU a scelta dello studente;
- in caso di parziale riconoscimento lo studente deve seguire un programma d'esame personalizzato concordato con il docente titolare dell'insegnamento, previa presentazione della delibera;
- in caso di riconoscimento di un esame pregresso senza voto (con sola idoneità) al posto di un esame con voto nell'Offerta formativa di Scienze della Formazione Primaria, il voto assegnato è quello minimo (18/30).

##### b) Laboratori e Tirocinio

Laboratori e tirocinio presenti nell'Offerta Formativa sono obbligatori, pertanto non possono essere riconosciuti.

##### c) Competenze linguistiche

Le competenze linguistiche vengono riconosciute dal centro linguistico di Ateneo (CLA) e non rientrano nel computo dei crediti per l'ammissione all'anno di corso.

##### d) Anno di ammissione

- Con il riconoscimento di almeno 30 CFU è possibile l'ammissione al 2° anno di Corso; con il riconoscimento di almeno 90 CFU l'ammissione è al 3° anno di Corso;
- lo studente ammesso ad anni successivi al primo segue l'Offerta Formativa relativa alla coorte dell'anno di Corso al quale è ammesso.

#### 4. Trasferimento da SFP di altro Ateneo

Il trasferimento da altro CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria dà diritto al mantenimento dell'anno di iscrizione e al riconoscimento degli esami, laboratori e tirocinio sostenuti e/o convalidati nel percorso formativo di Scienze della Formazione Primaria di provenienza.

#### 5. Norme finali

- a) I criteri espressi nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al CdLMCU a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria a partire dall'a.a. 2017/2018;
- b) è necessaria l'esplicita accettazione da parte dello studente degli esami riconosciuti e dell'anno di ammissione;
- c) l'accettazione della delibera deve essere comunicata alla commissione titoli pregressi entro 15 gg. lavorativi dal ricevimento della stessa; in caso di mancata comunicazione la delibera viene considerata accettata per il criterio del silenzio-assenso;
- d) le comunicazioni tra studenti, commissione e Segreteria didattica debbono avvenire esclusivamente tramite mail istituzionale ([dominio.uniroma3.it](mailto:dominio.uniroma3.it))